



RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 572

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 febbraio 2026

INDICE

Commissioni permanenti

- 1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	19

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 25 febbraio 2026

Plenaria

442^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 17) Raffaella PAITA – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE cede la parola ai relatori per l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il correlatore DE PRIAMO (*FdI*), anche a nome della correlatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*), formula parere favorevole sull'emendamento 2.1, purché riformulato in un testo di cui dà lettura.

Esprime poi parere favorevole sulle proposte 2.2 e 2.3. Sull'emendamento 3.1, formula un invito al ritiro o, in subordine, avviso contrario.

La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*), accogliendo l'invito dei relatori, riformula l'emendamento 2.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.1 (testo 2), 2.2 e 2.3.

La senatrice Gaudiano insiste per la votazione dell'emendamento 3.1, annunciando il voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, del Regolamento, per l'acquisizione del parere di competenza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1778) Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ribadisce – alla luce degli approfondimenti svolti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati – l'opportunità di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, ritenendo non necessario procedere ad un ciclo di audizioni, come invece richiesto nella seduta di ieri dal Gruppo Misto e dal Gruppo del Movimento 5 Stelle. Eventualmente, si potrebbe valutare l'acquisizione di memorie scritte. Peraltro, una dilatazione immotivata dell'attività istruttoria rischia di non garantire il rispetto della calendarizzazione del disegno di legge in Assemblea, prevista per la fine di aprile.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ribadisce l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, ritenendo che anche il ramo del Parlamento chiamato ad esaminare in seconda lettura un provvedimento abbia titolo ad avere un'interlocuzione con i soggetti da audire.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di procedere ad un ciclo di audizioni.

Peraltro, il provvedimento in esame non è soggetto ad un termine di decadenza, non trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, e, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, sono emerse alcune criticità segnalate dai sindacati, in merito al superamento della contrattazione collettiva.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si associa alle richieste dei senatori precedentemente intervenuti.

I senatori DE PRIAMO (*FdI*) e TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritengono che le audizioni non siano necessarie.

Il PRESIDENTE, sulla base degli orientamenti emersi, reputa opportuno svolgere un breve ciclo di audizioni, fissando alle ore 12 di venerdì 27 febbraio il termine entro cui indicare i soggetti da audire, nel numero massimo di sei indicati dai Gruppi di maggioranza e sei indicati dai Gruppi di opposizione. Altresì, verrà messa a disposizione dei senatori della Commissione la documentazione acquisita nel corso delle audizioni svolte presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1715) Deputato Laura BOLDRINI e altri. – *Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso*, approvato dalla Camera dei deputati

(90) Valeria VALENTE e altri. – *Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale*

(1716) Ilaria CUCCHI e altri. – *Introduzione del principio del consenso libero, esplicito e revocabile in materia sessuale*

(1717) Dafne MUSOLINO. – *Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso*

(1743) Alessandra MAIORINO e altri. – *Modifiche dell'articolo 609-bis del codice penale, in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, e all'articolo 609-ter, in materia di circostanze aggravanti, nonché introduzione dell'articolo 609-ter.1, in materia di molestie sessuali*

(Parere alla 2^a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver riepilogato le precedenti fasi del dibattito, avverte che la senatrice Valente, la senatrice Maiorino e il senatore De Cristofaro, a nome dei rispettivi Gruppi, hanno presentato tre proposte di parere contrario (pubblicate in allegato), alternative alla proposta del relatore.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere a sua prima firma, ricordando come la modifica dell'articolo 609-bis approvata dalla Camera e basata sul principio del consenso recepisce orien-

tamenti della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte europea dei diritti dell'uomo, oltre a quanto sancito dalla Convenzione di Istanbul.

Pertanto, i principi di tale Convenzione, ratificata dallo Stato italiano, risultano direttamente efficaci e vincolanti per il legislatore nazionale, in forza dell'articolo 117 della Costituzione.

Un mancato adeguamento comporta quindi profili di incostituzionalità della normativa.

Il testo unificato presentato in Commissione giustizia dalla presidente Bongiorno e adottato come testo base fa, invece, riferimento al dissenso, inteso come volontà contraria, ossia un concetto molto diverso dal consenso.

Sebbene poi, nel testo unificato, si cerchi di disciplinare le diverse fattispecie del dissenso, i requisiti richiesti dalla Convenzione di Istanbul non risultano soddisfatti.

Il riferimento al consenso risulta irrinunciabile, poiché – come segnalato da diversi soggetti auditi presso la Commissione giustizia – il semplice riferimento alla volontà contraria esclude situazioni di fragilità emotiva o psicologica che possono bloccare l'esplicitazione del dissenso.

La volontà contraria si collega poi alla problematica della vittimizzazione secondaria, in quanto si riversa sulla donna l'onere di dimostrare di aver posto in essere una forma di resistenza.

Per tali ragioni, il testo unificato rappresenta un arretramento rispetto alla Convenzione di Istanbul e agli orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Invita, quindi, la maggioranza a non limitarsi ad esprimere un parere di mero allineamento alle ragioni di schieramento politico, sostenendo un testo che comporta conseguenze per niente apprezzate dal mondo femminile.

La senatrice MAIORINO (M5S), nell'illustrare la proposta di parere a sua prima firma, prospetta il rischio che il testo unificato adottato in Commissione giustizia presenti profili di contrasto con gli articoli 2, 3, 13 e 117 della Costituzione.

Pertanto, la Convenzione di Istanbul è stata ratificata dal nostro Paese nel 2013 e dall'Unione europea nel 2024, rappresentando così la base ispiratrice della direttiva europea sul contrasto alla violenza di genere e domestica, che, per l'appunto, si muove nella direzione del concetto di consenso.

Il testo unificato contraddice quindi una giurisprudenza consolidata.

Sul piano del metodo, rammenta come la Camera dei deputati abbia approvato, sostanzialmente all'unanimità, un disegno di legge basato sul concetto del consenso. Al riguardo, rivendica di aver sostenuto le prerogative del Senato, ai fini di un doveroso approfondimento del testo trasmesso dalla Camera, ma non per addivenire ad un suo stravolgimento.

Con il testo unificato, si pone in essere una discriminazione tra le vittime che hanno saputo reagire e quelle che non sono state in grado di farlo.

Sottolinea l'infondatezza delle critiche rivolte al testo trasmesso dalla Camera, circa la presunta attribuzione in capo all'imputato dell'onere della prova. Invece, purtroppo, il testo unificato adottato dalla Commissione giustizia del Senato implica uno scrutinio automatico sul comportamento della vittima, determinando un regresso a circa mezzo secolo addietro, quando la ragazza sopravvissuta al massacro del Circeo, Donatella Colasanti, dovette dimostrare di essere stata vittima delle angherie e delle violenze.

Il riconoscimento del consenso attribuisce alla donna la dignità di persona in grado di formulare un assenso chiaro al rapporto affettivo e sessuale. Peraltro, la proposta di legge del Movimento 5 Stelle prevede l'espunzione delle parole « libero e attuale », rimettendo al giudice la valutazione sulla sussistenza di tale profilo. Altresì, il proprio Gruppo propone di introdurre anche il reato di molestie sessuali, trattandosi di un delitto sicuramente grave, ma non ai livelli di gravità dello stupro.

Esprime quindi rammarico per la scelta sottesa al testo unificato, ritenendosi delusa dalla proposta della presidente Bongiorno, che rappresenta un arretramento notevole, a cui è preferibile il mantenimento del vigente articolo 609-*bis* del codice penale.

Nel rimarcare la ragioni della proposta di parere contrario, evidenzia come sia inaccettabile imputare alla vittima l'onere di dimostrare di essersi difesa o di aver dissentito dalla violenza, in quanto ogni rapporto intimo deve sempre essere voluto da due persone e, laddove manca il consenso, resta la violenza.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) manifesta il sostegno all'iniziativa della senatrice Bongiorno, di cui è unanimemente riconosciuto l'impegno sia politico che professionale di vicinanza alle donne vittime di violenza.

Ricorda, poi, come molte realtà del mondo femminile abbiano segnalato diverse criticità – superiori agli aspetti positivi – presenti nel testo di legge approvato dalla Camera dei deputati.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) rileva come la scelta sottesa al testo unificato proposto dalla presidente Bongiorno di abbandonare il concetto del consenso libero e attuale, in favore del dissenso, determini un forte salto logico e giuridico.

Infatti, la configurazione di una fattispecie incriminatrice determina un impatto sia sostanziale che processuale.

Il testo unificato punta a ripristinare l'imputazione dell'onere probatorio a carico di chi formula l'accusa. Tuttavia, si è delineata una fattispecie indeterminata e che – in sede di indagine processuale – metterà la vittima nella condizione di dover convincere il giudice dell'impossibilità di esprimere il dissenso.

Si assiste quindi ad un'involuzione, mentre il disegno di legge approvato dalla Camera si basa sulla centralità del consenso, come riconosciuto dalle convenzioni internazionali e dalla giurisprudenza.

Il testo unificato presentato dalla presidente Bongiorno risulta quindi lontano dagli impegni assunti e rischia di elevare a norma il concetto dottrinale della vittimizzazione secondaria, oltre a ledere il principio della determinatezza della fattispecie penale.

In conclusione, denuncia come il testo unificato sia proiettato verso l'indagine sul dissenso, anziché sulla codificazione del consenso, in palese contrasto con la Convenzione di Istanbul e con gli indirizzi giurisprudenziali consolidati.

La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) ritiene che – su un tema come quello in esame – sarebbe auspicabile un accordo trasversale.

Rivolge poi un appello sommerso a lavorare insieme per contrastare la violenza di genere, evitando di criminalizzare una persona, come la presidente Bongiorno, che ha maturato sul campo innegabili meriti, in virtù dell'impegno in favore delle donne vittime di violenza.

È poi ovvio che, nel momento in cui il testo unificato adottato dalla Commissione giustizia diventa l'obiettivo di una campagna politico-elettorale, inevitabilmente i margini di accordo si riducono.

Rileva inoltre come il rischio di una vittimizzazione secondaria non sia evitabile neppure ricorrendo all'istituto del consenso.

Nel dissentire dalle critiche sulla presunta indeterminatezza della fattispecie, osserva come nessuna previsione sia inattaccabile, in assenza di una cultura giuridica adeguata e di idonee modalità applicative.

Nel ritenere quindi fuori luogo le critiche alla presidente Bongiorno, reputa che sarebbe opportuno affermare il principio per cui le norme di per sé non sono sufficienti, in assenza di riferimenti culturali omogenei.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) interviene per fatto personale, sottolineando come le critiche rivolte alla presidente Bongiorno rivestano natura strettamente politica e siano dovute anche al fatto che, nella redazione del testo unificato, ha dovuto allinearsi alle indicazioni di matrice reazionaria provenienti dal *leader* del suo partito.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) stigmatizza con forza le espressioni della senatrice Valente, ritenendole inaccettabili e sintomatiche anche di un atteggiamento sessista.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) nega ogni intento sessista, ricordando di avere in varie occasioni criticato anche il presidente di questa Commissione, imputandogli un allineamento eccessivo alle direttive della Presidente del Consiglio.

Il presidente BALBONI (*FdI*) invita tutti i senatori ad attenersi all'oggetto del dibattito.

Incidentalmente, osserva come – su un tema così delicato ed importante – ogni opinione argomentata meriti di essere rispettata, ricono-

scendo sempre la buona fede di chi sostiene posizioni diverse dalle proprie. Richiamando la propria esperienza professionale di avvocato, ricorda come, in presenza di una condotta dolosa, sia sempre necessario procedere all'accertamento della coscienza e della volontà del soggetto agente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
VALENTE, GIORGIS, MELONI E PARRINI SUL
TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 1715-90-1716-1717-1743**

La Commissione, in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 1715, approvato dalla Camera dei deputati, n. 90, n. 1716, n. 1717 e n. 1743 recanti modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso,

premessi che:

in data 27 gennaio 2025 è stato adottato dalla Commissione Giustizia il Nuovo Testo della Relatrice, che ribalta l'impianto del testo originario approvato dalla Camera dei deputati il 19 novembre e votato all'unanimità che prevedeva la pena da sei a dodici anni di reclusione per chiunque compia atti sessuali in assenza del consenso libero ed attuale;

tale formulazione allineava l'Italia alla legislazione di almeno venti Paesi europei, al dettato dell'articolo 36 della Convenzione di Istanbul — che parla espressamente di atti sessuali non consensuali e di consenso dato volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, da valutare alla luce della situazione e del contesto — nonché alle ripetute sentenze della Corte EDU e alla consolidata giurisprudenza di legittimità nazionale;

il Nuovo Testo, invece, ribalta l'impianto fondato sul consenso e rende più difficile il riconoscimento della violenza sessuale, in particolare nei casi in cui la persona offesa si trovi in condizione di *shock*, paura, paralisi emotiva o incapacità di reagire, finendo per imporre alla donna l'onere di provare il proprio dissenso mediante atti, espressioni verbali o comportamenti espliciti;

il testo punisce, infatti, con la pena della reclusione da sei a dodici anni, chiunque, contro la volontà di una persona, compia nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induca a compiere o subire i medesimi atti;

pertanto, la nuova formulazione appare suscettibile di contrasto con gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77 e vincolante ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

la disposizione convenzionale di cui all'articolo 36 è chiara nell'individuare quale elemento centrale del reato l'assenza di consenso e

nel richiedere una valutazione sostanziale e contestuale della libera volontà della persona offesa. Il riferimento alla « situazione e al contesto » è funzionale ad accertare se il consenso sia stato effettivamente libero, alla luce di eventuali asimmetrie di potere, condizioni di vulnerabilità, dipendenze economiche o emotive, precedenti condotte violente o pressioni ambientali;

il nuovo testo della Relatrice, pur richiamando lessicalmente i concetti di « situazione » e « contesto », li collega al dissenso e non al consenso, alterando l'impianto richiesto dall'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, spostando l'asse dell'accertamento dalla verifica positiva della libertà della scelta alla ricerca di manifestazioni di opposizione da parte della vittima. In tal modo si rischia di reintrodurre, sia pure in forma indiretta, una centralità della reazione della persona offesa, in contrasto con il modello consensuale imposto dalla Convenzione;

la contrarietà alla Convenzione di Istanbul assume rilievo costituzionale in quanto la stessa integra parametro interposto ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione che prevede l'obbligo di rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Ne discende un evidente profilo di illegittimità della disciplina proposta proprio alla luce del mancato rispetto degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano;

ulteriori criticità emergono alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della consolidata giurisprudenza della Corte Edu. A partire dalla sentenza M.C. c. Bulgaria del 4 dicembre 2003, la Corte ha ripetutamente affermato come l'assenza di consenso, e non la prova della resistenza fisica, costituisca il nucleo del delitto di violenza sessuale, e che gli Stati membri abbiano l'obbligo positivo di assicurare un sistema normativo e giudiziario idoneo a perseguire efficacemente ogni atto sessuale non consensuale;

contrariamente, il nuovo testo non assume il modello consensuale richiesto dalle fonti sovranazionali, ma introduce formulazioni suscettibili di generare ambiguità interpretative e di ridurre l'effettività della tutela, con conseguente rischio di violazione degli obblighi convenzionali e costituzionali,

alla luce di quanto espresso in premessa, esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
MAIORINO, CATALDI E GAUDIANO SUL TESTO
UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 1715-90-1716-1717-1743**

La Commissione, esaminato il Testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo,

premessò che:

la proposta di riforma dell'articolo 609-*bis* c.p., ad opera della relatrice sen. Bongiorno, in totale contraddizione rispetto a quanto da Ella stessa affermato in Assemblea (Cfr. seduta 364 del 25/11/2025), introduce una netta distinzione rispetto al testo approvato dalla Camera – per giunta all'unanimità – proponendo un modello che si discosta da quello del « consenso affermativo » giungendo a quello del dissenso manifesto (« contro la volontà »);

considerato che:

la proposta di modifica dell'articolo 609-*bis* c.p., che sostituisce la formula « senza il consenso » con l'espressione « contro la volontà », non rappresenta un mero intervento lessicale, ma incide profondamente sulla struttura del reato di violenza sessuale e sulla concezione stessa della libertà sessuale che l'ordinamento intende tutelare;

il passaggio dal paradigma del consenso a quello del dissenso modifica il baricentro della fattispecie penale, spostando l'attenzione dall'assenza di una volontà libera all'esistenza di una volontà contraria. Si tratta di una scelta che comporta rilevanti implicazioni sistematiche, probatorie e culturali;

dire che un atto sessuale è punibile quando compiuto « senza il consenso » significa affermare che la libertà sessuale è anzitutto libertà di autodeterminazione: ciò che rende illecito l'atto è la mancanza di un consenso libero, consapevole e attuale;

dire – invece – che l'atto è punibile quando compiuto « contro la volontà » implica che la rilevanza penale si fonda esclusivamente sulla presenza di una volontà contraria, che deve in qualche modo emergere e risultare valutabile;

la differenza non è teorica. Nel primo modello la domanda centrale è se vi fosse un consenso libero; nel secondo la domanda tende inevitabilmente a diventare se la vittima abbia manifestato in modo suffi-

cientemente chiaro la propria contrarietà. Questa trasformazione rischia di riportare al centro del processo la condotta della persona offesa, anziché quella dell'agente. Si torna a interrogarsi sulle modalità della reazione: perché non ha detto no? perché non si è opposta? È proprio questo tipo di impostazione che l'evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni ha progressivamente superato, ampliando l'interpretazione dell'articolo 609-*bis* in senso sostanzialmente orientato al consenso e ridimensionando l'idea di un onere di resistenza della vittima;

la libertà sessuale non può dipendere dalla capacità reattiva della persona offesa, perché l'offesa si consuma nel momento in cui viene compiuto un atto non voluto, non nel momento in cui la vittima riesce a opporsi efficacemente;

se preso in considerazione il paradigma del dissenso occorrerebbe quindi verificare se vi fosse un'impossibilità assoluta o relativa di esprimere la contrarietà, se (ad esempio) la paralisi fosse tale da integrare un'impossibilità giuridicamente rilevante, se la vittima avrebbe potuto reagire diversamente. Si tratta di valutazioni che rischiano di introdurre elementi di incertezza e, soprattutto, di esporre la persona offesa a un profondo scrutinio delle proprie reazioni psicologiche;

nel paradigma del consenso, invece, la questione è più lineare: se manca un consenso libero, l'atto è penalmente rilevante. Non si chiede alla vittima di dimostrare di non aver potuto opporsi, ma si accerta l'assenza di una volontà autorizzativa;

ulteriore motivo di perplessità è rappresentato dal riferimento alla « situazione e al contesto » in cui la volontà contraria dovrebbe essere valutata. Una simile clausola, pur ispirata dall'intento di guidare il giudice nell'accertamento, rischia di ampliare l'oggetto dell'indagine processuale fino a ricomprendere aspetti estranei al momento del fatto. Il contesto può includere relazioni pregresse, comportamenti precedenti, abitudini, modalità di interazione che, se valorizzate in modo improprio, possono ridare spazio agli stereotipi e alimentare il rischio di vittimizzazione secondaria. L'esperienza giudiziaria ha mostrato quanto sia delicato evitare che l'attenzione si sposti su elementi non pertinenti alla verifica dell'effettiva libertà di autodeterminazione nel momento dell'atto;

considerato ancora che:

sotto il profilo che attiene strettamente la 1^a commissione, la libertà sessuale si radica negli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione e costituisce espressione diretta dei diritti inviolabili della persona e del principio di uguaglianza sostanziale;

subordinare la tutela penale alla manifestazione di una volontà contraria significa, di fatto, introdurre una differenziazione tra chi riesce a opporsi e chi, per condizioni psicologiche o situazionali, non riesce a farlo. Una simile impostazione rischia di risultare irragionevole, perché la protezione della libertà non può dipendere dall'energia della reazione;

anche il quadro convenzionale europeo orienta verso una tutela centrata sul consenso. L'articolo 36 della Convenzione di Istanbul richiede l'incriminazione degli atti sessuali non consensuali, ponendo come parametro proprio il consenso volontario e libero;

la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte chiarito che l'assenza di resistenza non equivale a consenso e che gli Stati devono assicurare una protezione effettiva contro atti sessuali compiuti senza una reale autodeterminazione della vittima (Cfr. M.C. contro Bulgaria, n. 39272/98, 4 dicembre 2003);

un modello incentrato sul dissenso rischia di allontanarsi da questa impostazione, reintroducendo indirettamente il tema della reazione come elemento centrale;

va – inoltre – considerato che la giurisprudenza italiana ha già compiuto un significativo percorso evolutivo, avvicinandosi progressivamente a un modello sostanzialmente consensualistico;

intervenire ora sostituendo il paradigma di riferimento rischia di destabilizzare un equilibrio consolidato, generando incertezza interpretativa e inevitabili problemi applicativi;

in questa sede occorre prendere coscienza anche della dimensione simbolica del diritto penale. Affermare che è punito l'atto compiuto « senza il consenso » significa riconoscere che la sessualità rientra nella sfera dell'autodeterminazione che richiede una scelta libera. Affermare, al contrario, che è punito l'atto compiuto « contro la volontà » può, invece, suggerire che l'illiceità emerga soprattutto dal conflitto, dalla contrapposizione esplicita, e non già dalla mancanza di una volontà autorizzativa. La differenza non è soltanto tecnica, ma culturale;

considerato in fine che:

alla luce di quest'analisi, il modello del dissenso non appare idoneo a rafforzare la tutela della libertà sessuale. Esso rischia di restringere l'area di protezione, di riportare al centro la reazione della vittima e di introdurre ambiguità interpretative. Una formulazione centrata sull'assenza di consenso risulta, invece, maggiormente coerente con la Costituzione, con la Convenzione di Istanbul, con la giurisprudenza europea e con l'evoluzione interpretativa della giurisprudenza nazionale,

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE
DE CRISTOFARO SUL TESTO UNIFICATO DEI DISE-
GNI DI LEGGE NN. 1715-90-1716-1717-1743**

La Commissione, esaminato il disegno di legge A.S. 1715 NT « Modifica dell'articolo 609-*bis* del codice penale in materia di violenza sessuale »,

premessò che:

il nuovo testo, composto da un solo articolo, sostituisce l'articolo 609-*bis* del codice penale, introducendo una nuova formulazione del delitto di violenza sessuale fondata sulla contrarietà della volontà della persona offesa;

nel nuovo articolo 609-*bis* viene prevista la pena della reclusione da sei a dodici anni nei confronti di chiunque, contro la volontà di una persona, compia atti sessuali ovvero la induca a compiere o subire i medesimi;

il testo stabilisce che la volontà contraria all'atto sessuale debba essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso, specificando che l'atto è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando dell'impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso;

sono previste aggravanti nei casi di violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, nonché una diminuzione di pena nei casi di minore gravità;

considerato che:

come evidenziato nel corso delle audizioni parlamentari svolte dalla Commissione Giustizia, il modello normativo adottato dal Testo unificato non introduce una reale svolta rispetto all'attuale assetto interpretativo, ma si colloca in una linea di continuità con il cosiddetto « modello del dissenso » già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, limitandosi a una riformulazione linguistica priva di reale portata innovativa;

tale modello, fondato sulla necessità di accertare una « volontà contraria » attraverso una valutazione complessiva del contesto, mantiene un'impostazione ambigua e indeterminata, che espone l'accertamento pe-

nale al rischio di decisioni disomogenee e di letture condizionate da stereotipi culturali e di genere;

la scelta di non assumere quale fulcro della fattispecie l'assenza di un consenso libero, specifico, attuale e riconoscibile, ma di insistere su una nozione di dissenso desumibile indirettamente, finisce per riproporre una valutazione *ex post* del comportamento della persona offesa, con un effetto di sostanziale traslazione dell'onere probatorio sul suo vissuto, sulle sue reazioni e sulla sua credibilità; il riferimento al « contesto » e alle « circostanze del caso concreto », se non ancorato a parametri normativi chiari, rischia di tradursi in una clausola valutativa eccessivamente elastica, in tensione con i principi costituzionali di determinatezza e tassatività della fattispecie penale di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione;

tale indeterminatezza incide non solo sulla certezza del diritto, ma anche sulla tutela effettiva dell'autodeterminazione sessuale, che costituisce espressione diretta della libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione e del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, in particolare con riferimento alle donne e alle persone più esposte a dinamiche di coercizione implicita;

le critiche formulate dalla totalità dei movimenti femministi e dalle associazioni che si occupano quotidianamente di contrasto alla violenza contro le donne, trovano riscontro nelle osservazioni tecniche emerse in Commissione, laddove si evidenzia che l'attuale formulazione non affronta in modo adeguato fenomeni ampiamente riconosciuti, quali il *freezing* o l'incapacità situazionale di esprimere dissenso, limitandosi a richiami generici che rischiano di non garantire una protezione uniforme delle vittime;

le opposizioni parlamentari hanno inoltre rilevato come il Testo unificato, pur presentandosi come riforma di avanzamento, rischi in realtà di consolidare un modello interpretativo già esistente, senza sciogliere i nodi strutturali che hanno storicamente prodotto decisioni giudiziarie contraddittorie e, in alcuni casi, lesive della dignità della persona offesa;

considerato altresì che:

sebbene il provvedimento sia riconducibile alla materia dell'« ordinamento penale », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, tale circostanza non esonera il legislatore dall'obbligo di conformare la disciplina penale ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, né può giustificare l'adozione di modelli normativi che presentino profili di ambiguità strutturale,

esprime, per quanto di competenza, parere tassativamente contrario, ritenendo che il Testo unificato presenti profili di incostituzionalità connessi al modello di dissenso adottato, in quanto non assicura sufficiente determinatezza della fattispecie penale, non garantisce una tutela piena e uniforme dell'autodeterminazione sessuale e non recepisce in modo coerente le criticità emerse nel dibattito parlamentare, nella prassi giudiziaria e nelle istanze della società civile.

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO XXII N. 17**Art. 2.****2.1 (testo 2)**

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

« *i-bis*) verificare che la diffusione di informazioni attraverso la rete *internet* sia coerente con quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che ha attuato la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, in materia di libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e del contrasto ai discorsi d'odio, come definiti dalla direttiva 2010/13/UE e a tal fine, proporre l'adozione di iniziative volte a prevedere che i servizi prestati da fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e dell'Unione europea non contengano o veicolino atti ed espressioni di antisemitismo ed altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa. ».

Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: « e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica » aggiungere le seguenti: « nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e del contrasto dei discorsi d'odio ».

Plenaria**443^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(1004) ROMEO e altri. – *Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo*

(1575) SCALFAROTTO. – *Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo*

(1627) GASPARRI. – *Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo*

(1722) DELRIO e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line*

(1757) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per la diffusione di iniziative culturali nelle scuole e nelle università volte a promuovere la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno*

(1762) MALAN e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo*

(1765) GIORGIS e altri. – *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'Atto Senato n. 1004 adottato come testo base.

Al fine di recepire le condizioni contenute nel parere, la relatrice Pirovano ha presentato gli emendamenti 2.101, 2.105 e 3.0.100, pubblicati in allegato.

Il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Scalfarotto.

Si procede quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) avverte preliminarmente che, nella formulazione dei pareri, ha cercato di individuare proposte di riformulazione volte a favorire l'approvazione di emendamenti dei Gruppi sia di maggioranza che di opposizione, sulla base di analogie di contenuto, anche laddove riferiti ad articoli distinti.

Esprime quindi parere favorevole sulle proposte 1.4, 1.5 e 1.6 e 1.10, purché riformulate in uno stesso testo di cui dà lettura.

Altresì, formula un avviso favorevole sulle proposte 1.7 e 3.8, di contenuto analogo, purché riformulati in uno stesso testo, al fine di integrare il comma 1 dell'articolo 1.

Sugli emendamenti 1.14 e 1.23 esprime un avviso favorevole, condizionato all'accoglimento di una proposta di riformulazione in un identico testo di cui dà lettura.

Formula poi un invito al ritiro degli emendamenti 1.15 e 1.19 e parere favorevole sugli emendamenti 1.16 e 1.26.

Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime pareri conformi alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

I proponenti degli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.10, accogliendo l'invito della relatrice e della rappresentante del Governo, riformulano le predette proposte in altrettanti testi 2 (pubblicati in allegato).

Con contestuale votazione, la Commissione approva gli identici emendamenti 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.6 (testo 2) e 1.10 (testo 2).

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), accogliendo la proposta della relatrice e della rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 1.7 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

In ogni caso, preannuncia fin d'ora il voto favorevole anche sull'emendamento 3.8, qualora non venisse riformulato come l'1.7 (testo 2).

La senatrice MAIORINO (*M5S*) non accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.8, che resta quindi riferito all'articolo 3.

Il senatore LISEI (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 1.7 (testo 2), osserva tuttavia come questo risulti ripetitivo di diritti e libertà già previsti e garantiti dalla Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 (testo 2) risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.11, 1.12 e 1.13.

I proponenti degli emendamenti 1.14 e 1.23, accogliendo l'invito della relatrice e della rappresentante del Governo, riformulano le predette proposte in altrettanti testi 2 (pubblicati in allegato).

Con contestuale votazione, la Commissione approva gli identici emendamenti 1.14 (testo 2) e 1.23 (testo 2).

Successivamente, il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 1.15.

Viene poi messo in votazione e approvato l'emendamento 1.16.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.17 e 1.18.

Il senatore LISEI (*FdI*) ritira l'emendamento 1.19.

Sono posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.24 e 1.25.

Viene successivamente approvato l'emendamento 1.26.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 (testo 2) viene respinto.

Si procede quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2 e 3.0.5, entrambi vertenti sulla strategia nazionale di contrasto all'antisemitismo, purché riformulati in un identico testo, di cui dà lettura, recante una disposizione premissiva all'articolo 2.

Formula poi un parere favorevole sull'emendamento 2.5, purché riformulato in un testo 2 di cui dà lettura.

Analogamente, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.7, purché riformulato in un testo 2 di cui dà lettura.

Esprime un invito al ritiro degli emendamenti 2.8, 2.15 e 2.0.1.

Sull'emendamento 2.0.8, esprime un invito al ritiro, per una possibile trasformazione in un ordine del giorno.

Il parere è invece favorevole sulle proposte 2.9, 2.101, 2.105 e 2.24.

Formula poi un parere favorevole sull'emendamento 2.10, purché riformulato in un testo 2 di cui dà lettura.

Sugli emendamenti 2.11 (testo 2), 2.12 e 2.13, formula un parere favorevole condizionato ad un'identica riformulazione di cui dà lettura. Conseguentemente, esprime un invito al ritiro dell'emendamento 2.15, vertente sulla medesima tematica.

Analogamente, sugli emendamenti 2.14, 3.0.1 e 3.0.7, formula un parere favorevole condizionato ad un'identica riformulazione di cui dà lettura, finalizzata a inserire una lettera *c-bis*) nell'articolo 2. Conseguentemente, esprime un invito al ritiro dell'emendamento 3.0.8, vertente sulla medesima tematica.

Formula poi parere favorevole sulle proposte 2.16, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22, purché riformulati in un identico testo, di cui dà lettura, sostitutivo della lettera *f*).

Altresì, sugli emendamenti 2.17 e 2.25 (testo 2), formula un parere favorevole condizionato ad un'identica riformulazione di cui dà lettura, finalizzata a integrare la lettera *c*). Conseguentemente, invita a ritirare l'emendamento 2.26, vertente sulla medesima tematica.

Esprime parere favorevole sulla proposta 2.27, purché riformulata in un testo 2, di cui dà lettura.

Sui restanti emendamenti formula parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime pareri conformi alla relatrice.

Il PRESIDENTE, al fine di consentire un approfondimento istruttorio sulle proposte di riformulazione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 19,40.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 2.1.

I proponenti degli emendamenti 2.2 e 3.0.5, accogliendo l'invito della relatrice e della rappresentante del Governo, riformulano le proposte in identici testi 2 (pubblicati in allegato).

Con contestuale votazione, la Commissione approva gli identici emendamenti 2.2 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2).

Successivamente, all'esito di distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Il senatore LISEI (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice e della rappresentante del Governo, riformula la proposta 2.5 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che, posto ai voti, viene approvato.

È poi messo ai voti e respinto l'emendamento 2.6.

Il senatore LISEI (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice e della rappresentante del Governo, riformula la proposta 2.7 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che, posto ai voti, viene approvato.

Successivamente, il senatore LISEI (*FdI*) ritira l'emendamento 2.8.

Con distinte votazioni, sono poi approvati gli emendamenti 2.101 e 2.9.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) interviene per chiedere chiarimenti sulla proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice sugli emendamenti 2.10 e 2.17.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) illustra le ragioni alla base delle proposte di riformulazione.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) riformula quindi l'emendamento 2.10 in un testo 2 (pubblicato in allegato) che, posto ai voti, risulta approvato.

Successivamente, i proponenti degli emendamenti 2.11 (testo 2), 2.12 e 2.13, accogliendo l'invito della relatrice e della rappresentante del Governo, riformulano le proposte in identici testi 2 (pubblicati in allegato).

Con contestuale votazione, la Commissione approva gli identici emendamenti 2.11 (testo 3), 2.12 (testo 2) e 2.13 (testo 2).

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 2.15 vertente sulla stessa tematica delle proposte riformulate.

I proponenti degli emendamenti 2.14, 3.0.1 e 3.0.7, accogliendo l'invito della relatrice e della rappresentante del Governo, riformulano poi le suddette proposte in identici testi 2 (pubblicati in allegato).

La senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) ritira l'emendamento 3.0.8, vertente su materia identica a quella delle predette proposte riformulate.

Con contestuale votazione, la Commissione approva quindi gli identici emendamenti 2.14 (testo 2), 3.0.1 (testo 2) e 3.0.7 (testo 2).

Successivamente, il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) ritira l'emendamento 2.16, non accedendo alla proposta di riformulazione della relatrice e del Governo.

I proponenti degli emendamenti 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22 accolgono invece l'invito della relatrice e della rappresentante del Governo, presen-

tando gli identici 2.19 (testo 2), 2.20 (testo 2) e 2.21 (testo 2) che – posti contestualmente in votazione – sono approvati.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) interviene per svolgere alcune considerazioni sulla proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice in merito all'emendamento 2.17, evidenziando la diversa cogenza della previsione normativa tra istituti scolastici e università.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) fornisce alcuni chiarimenti sulla portata della proposta di riformulazione.

Gli emendamenti 2.17 e 2.25 (testo 2) sono quindi riformulati dai proponenti rispettivamente in un testo 2 e in un testo 3 (pubblicati in allegato).

Viene quindi ritirato l'emendamento 2.26 vertente sulla medesima tematica delle predette riformulazioni.

Con contestuale votazione, la Commissione approva quindi gli identici emendamenti 2.17 (testo 2) e 2.25 (testo 3).

Vengono poi messi distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 2.18 e 2.23.

Con successive e distinte votazioni, sono poi approvati l'emendamento 2.105 e, all'unanimità, l'emendamento 2.24.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), accogliendo la proposta di riformulazione della relatrice e del Governo, riformula poi l'emendamento 2.27 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.0.1.

All'esito di distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) ritira l'emendamento 2.0.5, riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Sono quindi posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.7.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) giudica singolare l'invito al ritiro dell'emendamento 2.0.8 sulla formazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a fronte del parere contrario espresso su una serie di

emendamenti volti ad ampliare l'ambito applicativo del disegno di legge, includendovi il contrasto ad ogni forma di razzismo e discriminazione.

Il PRESIDENTE evidenzia come le ragioni dell'invito al ritiro risiedano presumibilmente nella mancata copertura finanziaria dell'emendamento.

Prospetta quindi ai proponenti la possibilità di riformularlo in Assemblea, correggendo gli aspetti legati alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.0.8, che viene quindi posto ai voti e respinto.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, purché riformulati in un medesimo testo, di cui dà lettura, volto a sostituire l'articolo 3 con una nuova disposizione recante la disciplina del coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

Formula poi un invito al ritiro dell'emendamento 3.0.2.

Il parere è favorevole sulla proposta 3.0.100 e contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime pareri conformi alla relatrice.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene che la riformulazione proposta rappresenti una strada fantasiosa, per addivenire ad una sostanziale soppressione dell'articolo 3 senza mettere in imbarazzo alcuni esponenti della maggioranza. Ritiene quindi di non accogliere la proposta di riformulazione della relatrice e del Governo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) non accoglie la proposta di riformulazione, in quanto recante anche un riferimento alla definizione operativa sull'antisemitismo dell'*International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA) sulla quale dissente.

Anche la senatrice MAIORINO (*M5S*), pur apprezzando gli sforzi della relatrice, non accoglie la proposta di riformulazione, ritenendola un espediente fantasioso.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ricorda come lo spirito alla base delle proposte di riformulazione sia quello di consentire l'approva-

zione del più ampio numero di emendamenti trasversalmente ai gruppi parlamentari.

Pertanto, evidenzia che – in caso di parere favorevole sugli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 soppressivi dell'articolo – dalla loro approvazione deriverebbe, per ragioni procedurali, l'impossibilità di approvare ogni emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

Sono quindi posti contestualmente in votazione e respinti gli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il senatore LISEI (*FdI*), accogliendo l'invito della relatrice e della rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 3.4 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

L'emendamento 3.4 (testo 2) viene posto in votazione e approvato.

Conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8.

Viene poi posto ai voti e approvato l'emendamento 3.0.100.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) – accogliendo l'invito della relatrice e del Governo – ritira l'emendamento 3.0.2, sottolineando che, fin dall'inizio del dibattito, la tematica delle sanzioni penali è stato oggetto di confronto e discussione.

Il ritiro dell'emendamento è funzionale a favorire la più ampia convergenza possibile su un disegno di legge la cui finalità non consiste certo nell'impedire un dibattito o la formulazione di critiche verso le politiche del governo di Israele, bensì rispondere a esigenze di un momento storico particolarmente delicato.

Con la legge in esame, si vuole infatti dare risposta alla moltiplicazione dei fenomeni di antisemitismo, innalzando il livello della condanna morale verso condotte ed espressioni di odio antisemita.

Pertanto, la critica legittima allo Stato di Israele rappresenta cosa ben diversa dall'apologia del terrorismo, di Hamas e della strage del 7 ottobre 2023.

Ricorda come la *ratio* del suo emendamento risieda in una valutazione di inaccettabilità degli attacchi con i quali si invoca la distruzione dello Stato di Israele o si nega il diritto all'esistenza di tale Stato.

Rammenta poi la genesi della definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, peraltro recepita dal governo Conte II, e i lavori preparatori svoltisi nel 2016 a Bucarest. Il punto n. 7) della definizione qualifica come antisemita la negazione del diritto degli ebrei all'autodeterminazione o affermazioni per cui l'istituzione dello Stato di Israele sarebbe espressione di razzismo.

Ribadisce come il ritiro dell'emendamento 3.0.2 sia funzionale ad aiutare la relatrice e il Governo a costruire la più ampia convergenza sul disegno di legge in esame.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) ritiene poi utile acquisire un orientamento della Commissione sull'emendamento Tit.1, modificativo del titolo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE osserva come la finalità principale del disegno di legge consista nel contrasto all'antisemitismo, obiettivo rispetto al quale la definizione operativa riveste un carattere subordinato. Ritiene quindi condivisibile la proposta Tit.1.

La relatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprimono quindi parere favorevole sulla proposta Tit. 1, che viene posta in votazione e approvata.

Il PRESIDENTE avverte che si è quindi conclusa la votazione delle proposte emendative e che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla Commissione bilancio, per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1004**Art. 1.****1.4 (testo 2)**

SCALFAROTTO, PAITA, MUSOLINO, ENRICO BORGHI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: « rifiuta » con la seguente: « ripudia »;*
 - b) *sostituire la parola: « reprimerne » con la seguente: « contra-starne ».*
-

1.5 (testo 2)

GASPARRI, OCCHIUTO, TERNULLO, SILVESTRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: « rifiuta » con la seguente: « ripudia »;*
 - b) *sostituire la parola: « reprimerne » con la seguente: « contra-starne ».*
-

1.6 (testo 2)

DELRIO, MALPEZZI, BAZOLI, CASINI, SENSI, VERINI, ZAMPA, LOMBARDO, CALENDÀ, SPAGNOLLI, ROJC

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: « rifiuta » con la seguente: « ripudia »;*
 - b) *sostituire la parola: « reprimerne » con la seguente: « contra-starne ».*
-

1.7 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero, la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei principi costituzionali. ».

1.10 (testo 2)

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: « rifiuta » con la seguente: « ripudia »;*
 - b) *sostituire la parola: « reprimerne » con la seguente: « contrastarne ».*
-

1.14 (testo 2)

DELRIO, MALPEZZI, BAZOLI, CASINI, SENSI, VERINI, ZAMPA, LOMBARDO, CALENDÀ, SPAGNOLLI, ROJC

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: « La presente legge » con le seguenti: « Ai fini delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge »;*
 - b) *sostituire la parola: « adotta » con le seguenti: « si adotta ».*
-

1.23 (testo 2)

GASPARRI, OCCHIUTO, TERNULLO, SILVESTRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: « La presente legge » con le seguenti: « Ai fini delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge »;*
 - b) *sostituire la parola: « adotta » con le seguenti: « si adotta ».*
-

Art. 2.**2.2 (testo 2)**

LISEI, MALAN, SPINELLI, DELLA PORTA, DE PRIAMO

All'articolo 2, premettere il seguente:

« Art. 02.

(Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

1. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 5 della Risoluzione del 1 giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo del Parlamento Europeo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con deliberazione del Consiglio dei ministri, è adottata la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

2. La Strategia, adottata su base triennale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo, nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone, delle comunità e delle istituzioni ebraiche;

b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche;

c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione. ».

2.5 (testo 2)

LISEI, MALAN, SPINELLI, DELLA PORTA, DE PRIAMO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: « il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a: », con le seguenti: « la strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo, si sviluppa sulle seguenti linee d'azione, che possono essere ampliate e integrate su proposta del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo: ».

Conseguentemente, all'articolo inserire la seguente rubrica: « (Linee di azione per la strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo) ».

2.7 (testo 2)

LISEI, MALAN, SPINELLI, DELLA PORTA, DE PRIAMO

Al comma 1, la lettera a), è sostituita con la seguente:

« a) implementare l'attività di monitoraggio dei dati svolta dalle istituzioni pubbliche e private e dalle associazioni che si occupano di contrasto alle discriminazioni, mediante la raccolta dei dati sugli episodi di antisemitismo, secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia; ».

2.10 (testo 2)

DELRIO, MALPEZZI, BAZOLI, CASINI, SENSI, VERINI, ZAMPA, LOMBARDO, CALENDÀ, SPAGNOLLI, ROJC

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , sentita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. ».***2.11 (testo 3)**

GELMINI

Al comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente:

« c) facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e della diaspora ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse. ».

2.12 (testo 2)

PUCCIARELLI, TOSATO

Al comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente:

« c) facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e della diaspora ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse. ».

2.13 (testo 2)

GASPARRI, OCCHIUTO, TERNULLO, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente:

« c) facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e della diaspora ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse. ».

2.14 (testo 2)

GELMINI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) favorire la realizzazione di attività di ricerca, seminari e incontri in collaborazione con istituzioni universitarie nazionali e internazionali, volti a promuovere il confronto e il rispetto reciproco, nonché a prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza, anche in coerenza con le finalità di contrasto dell'antisemitismo della presente legge, anche avvalendosi a tale scopo del Fondo per la promozione del dialogo, di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Le università adottano, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in linea con il codice etico delle stesse uni-

versità e in conformità con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Ai fini del monitoraggio, le Università collaborano con il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo; ».

2.17 (testo 2)

MALPEZZI, DELRIO, BAZOLI, CASINI, SENSI, VERINI, ZAMPA, LOMBARDO, CALENDÀ, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: « Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71 in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 71 del 2017 e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo. ».

2.19 (testo 2)

TOSATO, PUCCIARELLI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) potenziare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai corpi militari, alle forze dell'ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell'antisemitismo. ».

2.20 (testo 2)

GASPARRI, OCCHIUTO, TERNULLO, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) potenziare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai corpi militari, alle forze dell'ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell'antisemitismo. ».

2.21 (testo 2)

SCALFAROTTO, PAITA, MUSOLINO, ENRICO BORGHI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) potenziare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai corpi militari, alle forze dell'ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell'antisemitismo. ».

2.22 (testo 2)

LISEI, MALAN, SPINELLI, DELLA PORTA, DE PRIAMO

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) potenziare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte ai corpi militari, alle forze dell'ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell'antisemitismo. ».

2.25 (testo 3)

GELMINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: « Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 29 maggio 2017, n. 71 in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 71 del 2017 e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo. ».

2.27 (testo 2)

DE PRIAMO, LISEI, SPINELLI, DELLA PORTA

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedere un riconoscimento pubblico per valorizzare e promuovere l'azione di figure storiche o di personalità contemporanee che abbiano posto in essere azioni o iniziative meritevoli nell'ottica del contrasto dell'antisemitismo, delle sue conseguenze o dei pregiudizi da esso causati; ».

2.101

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo la parola: « prevedere » inserire le seguenti: « , nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

2.105

IL RELATORE

All'articolo 2, comma 1, lettera h), dopo la parola: « promuovere » inserire le seguenti: « , nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 3.**3.4 (testo 2)**

LISEI, MALAN, SPINELLI, DELLA PORTA, DE PRIAMO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 3.

(Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

1. Il coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della risoluzione 2017/2692 del Parlamento europeo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, di cui alla presente legge, e i successivi aggiornamenti.

2. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell'aggiornamento della Strategia di cui alla presente legge. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dal Ministero dell'università e della ricerca, dal Ministero della cultura, nonché dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria. Sono inoltre componenti del Gruppo tecnico

di lavoro rappresentanti designati dall'IHRA, dall'Unione delle comunità ebraiche italiane, dall'Unione giovani ebrei d'Italia, dalla fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, dalla fondazione Museo della Shoah, dal Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah. Possono altresì essere chiamati a far parte del Gruppo tecnico esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo e delle istituzioni culturali e scientifiche.

3. I componenti del Gruppo tecnico di lavoro di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'eventuale compenso a favore del Coordinatore gravano sulle risorse finanziarie stanziare nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il contingente dei consulenti ed esperti di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

5. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è altresì definito il contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al coordinatore, cui si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

3.0.1 (testo 2)

GASPARRI, OCCHIUTO, TERNULLO, SILVESTRO

All'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) favorire la realizzazione di attività di ricerca, seminari e incontri in collaborazione con istituzioni universitarie nazionali e internazionali, volti a promuovere il confronto e il rispetto reciproco, nonché a prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza, anche in coerenza con le finalità di contrasto dell'antisemitismo della presente legge, anche avvalendosi a tale scopo del Fondo per la promozione del dialogo, di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Le università adottano, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in linea con il codice etico delle stesse università e in conformità con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Ai fini del monitoraggio, le Università collaborano con il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo; ».

3.0.5 (testo 2)

GELMINI

All'articolo 2, premettere il seguente:

« Art. 02.

(Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

1. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 5 della Risoluzione del 1 giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo del Parlamento europeo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con deliberazione del Consiglio dei ministri, è adottata la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

2. La Strategia, adottata su base triennale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo, nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone, delle comunità e delle istituzioni ebraiche;

b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche;

c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione. ».

3.0.7 (testo 2)

DELRIO, MALPEZZI, BAZOLI, CASINI, SENSI, VERINI, ZAMPA, LOMBARDO, CALENDÀ, SPAGNOLLI

All'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) favorire la realizzazione di attività di ricerca, seminari e incontri in collaborazione con istituzioni universitarie nazionali e internazionali, volti a promuovere il confronto e il rispetto reciproco, nonché a prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza, anche in coerenza con le finalità di contrasto dell'antisemitismo della presente legge, anche avvalendosi a tale scopo del Fondo per la promozione del dialogo, di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2025, n.199. Le università adottano, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in linea con il codice etico delle stesse università e in

conformità con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Ai fini del monitoraggio, le università collaborano con il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo; ».

3.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».
